

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 47

Adunanza 15 novembre 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 18 DEL 22 LUGLIO 2011 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 1084 – 40088/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

E' assente l'Assessore ALBERTO AVETTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di San Pietro Val Lemina:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-20058 del 07/04/1988, successivamente modificato con Variante Strutturale approvata con D.G.R. n. 16-5255 del 12/02/2007;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 18 del 22 luglio 2011, il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 27/09/2011 (pervenuta il 14/10/2011), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma;  
(Prat. n. 134/2011);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 806 abitanti nel 1971, 1.123 abitanti del 1981; 1.310 abitanti nel 1991 e 1.476 abitanti nel 2001 e 1.471 abitanti al 31/12/2010, dati che evidenziano un trend demografico 1971/2010 in incremento del 45,2%;
- superficie territoriale: 1.244,5 ettari, dei quali 74,3 di pianura, 139,8 di collina e 1.030,5 ettari di montagna; 9 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 293,7 ettari, presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 941,8 ettari una pendenza superiore al 25%. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 984,1 ettari, (pari al 79,1% del territorio comunale);
- appartiene alla Comunità Montana delle *Valli Chisone, Germanasca, Pellice e Pinerolese Pedemontano*, della quale fanno parte altri trentuno Comuni;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 15 - **Pinerolese**, di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Secondo di Pinerolo;
- non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchie territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.P. n. 167 che conduce alla Frazione Talucco;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal corso del Torrente Lemina,
  - è classificato sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2 febbraio 1974 ed in "zona 2" dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003, come confermato dalla Regione Piemonte nei successivi recepimenti normativi;
- tutela ambientale:
  - una porzione del territorio comunale, lungo il corso del Torrente Lemina, confina con la delimitazione individuata dal Piano Paesistico della Collina di Pinerolo;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 18 del 22 luglio 2011 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le sottoriportate modifiche al P.R.G.C. vigente, mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi e finalizzate a:

- rendere coerenti le Norme di Attuazione, in funzione del tempo intercorso dall'adozione del Piano (anno 2005) con il mutato quadro normativo nazionale, regionale e comunale che regola l'attività edilizia e contemporaneamente migliorarne la comprensibilità e l'applicabilità;
- integrare le N.d.A. con l'articolo n. 56bis "*Legnaie*", per regolamentare le modalità di calcolo della superficie, i limiti minimi e massimi e le aree normative nelle quali possono essere costruite; recependo, tra l'altro, le previsioni del "*Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili*", del Piano Territoriale Regionale, del Programma Energetico della Provincia ed il relativo Piano di Azione energetico, volte alla riduzione del consumo energetico mediante lo sviluppo delle fonti rinnovabili a copertura dei consumi finali per il riscaldamento ed individuando, per le caratteristiche del territorio comunale, (985 ettari

di aree boscate), l'utilizzo della "biomassa";

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17 L.R. 56/77. La citata documentazione riporta altresì le motivazioni dell'esclusione dell'assoggettamento della Variante al processo di Valutazione Ambientale Strategica e la compatibilità delle proposte con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 28/11/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 02/11/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina, adottato con deliberazione C.C. n. 18 del 22 luglio 2011, giudizio di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche

nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5 dell’articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 dell’articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*” e del comma 2 dell’articolo 50 “*Difesa del suolo*”;

2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale non vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di San Pietro Val Lemina la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta